



## *Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza*

### *Il Direttore Generale*

**VISTO** il D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, concernente l'ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e ss.mm.ii. e in particolare, l'articolo 23-ter, con cui, nell'abrogare la legge 6 febbraio 1992, n. 180, dispone che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale è autorizzato ad erogare contributi a soggetti pubblici e privati, Stati esteri e organizzazioni internazionali per le finalità connesse al mantenimento della pace, della sicurezza internazionale e l'attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani;

**VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato" e ss.mm.ii.;

**VISTO** il R.D. 23 maggio 1924, n. 827 recante "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato" e ss.mm.ii.;

**VISTA** la L. del 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss. mm. ii.;

**VISTO** il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 riguardante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;

**VISTA** la L. 31 dicembre 2009, n. 196, "Legge di contabilità e finanza pubblica" e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D. Lgs. 30 giugno 2011 n. 123, recante la "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009" e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, relativo al "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge 21 luglio 2016, n. 145 recante "Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali" e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95 recante norme sulla riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione Internazionale e ss.mm.ii.;

**VISTO** il D.M. n. 1202/2753 del 17 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei Conti al n. 3079 in data 29 dicembre 2021, che disciplina le articolazioni interne delle strutture di primo livello dell'Amministrazione centrale alla luce delle modifiche introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2021, n. 211;

**VISTA** la L. 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, supplemento ordinario n. 43;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2022, supplemento ordinario n. 44, con il quale è stata effettuata la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025;

**VISTA** la Direttiva generale dell'On. Ministro del 9 gennaio 2023, Prot. 2838, registrata alla Corte dei Conti in data 31 gennaio 2023 al n. 354, per l'azione amministrativa e per la gestione dei centri di responsabilità del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per l'anno 2023;

**VISTO** il D.M. n. 5120/1 del 26 gennaio 2023 di attribuzione al Direttore Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza di risorse finanziarie, umane e strumentali per l'esercizio finanziario 2023;

**VISTO** il D.P.R. n. 20 del 24 maggio 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 8 luglio 2021 al n. 1887, con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza all'Ambasciatore Pasquale Ferrara;

**RAVVISATA** la necessità di predeterminare, in ossequio al principio di trasparenza amministrativa, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ad iniziative proposte da soggetti pubblici italiani, Stati esteri

e Organizzazioni internazionali nonché da soggetti privati, italiani e stranieri, in attuazione del D.P.R. n. 18/67, art. 23-ter;

**CONSIDERATO** che l'esercizio dell'attività amministrativa connessa all'erogazione di contributi previsti dal D.P.R. 18/67, art. 23-ter, è attribuito alla competenza della Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza;

## **DECRETA**

### **Articolo 1. Ambito di applicazione**

1. La Direzione Generale per gli Affari Politici e di Sicurezza (DGAP) assegna ed eroga contributi per la realizzazione di iniziative nell'ambito di quanto disposto dall'art. 23-ter del DPR 18/67, per le finalità legate alla partecipazione italiana a iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale.
2. Il presente Decreto stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi a valere sul Capitolo 3415, piano gestionale 6 (Spese derivanti dalla partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale, in particolare mediante l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri, nonché la fornitura diretta di beni e servizi), piano gestionale 17 (Interventi a sostegno della sicurezza e stabilizzazione in Siria, Iraq, Libia, Yemen e in altre aree del Mediterraneo e del Medio Oriente ) e piano gestionale 33 (Interventi in materia di contrasto al crimine transfrontaliero e al traffico di stupefacenti e iniziative multilaterali per la tutela dei diritti umani e promozione dei valori democratici), nell'ambito delle rispettive dotazioni finanziarie annuali.

### **Articolo 2. Requisiti soggettivi dei richiedenti**

1. Sono legittimati a presentare richiesta di contributo di cui all'Art. 1 e secondo le modalità di cui al successivo Art. 4:
  - a. i soggetti pubblici italiani, gli Stati esteri e le Organizzazioni internazionali aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani;
  - b. i soggetti privati italiani e stranieri che perseguano le medesime finalità.

### **Articolo 3. Criteri per l'assegnazione dei contributi**

1. La DGAP assegna i contributi di cui al precedente Art. 1 alla luce dei propri obiettivi strategici e strutturali approvati nel Piano della performance, tenendo conto dei seguenti criteri al fine di effettuare la scelta delle iniziative da finanziare:

*1) finalità perseguite con l'erogazione del contributo:*

- a) contribuire alle iniziative di pace e sicurezza ed umanitarie in sede internazionale;
- b) sostenere gli organismi internazionali attivi sui temi d'interesse prioritario della DGAP;
- c) rafforzare la tutela e la promozione dei diritti umani;
- d) promuovere la diffusione e il rispetto del diritto internazionale umanitario;
- e) favorire il rafforzamento delle istituzioni democratiche, nonché lo sviluppo ed il consolidamento delle società civili, in particolare nell'area del Mediterraneo allargato e negli altri contesti di particolare fragilità istituzionale;
- f) profilarsi dell'Italia in iniziative di tutela della pace e della sicurezza anche a fronte delle nuove minacce di tipo cyber e ibrido e delle sfide poste dagli sviluppi tecnologici.

*2) qualità dei soggetti beneficiari e dell'iniziativa:*

- a) capacità a operare, affidabilità strutturale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria;
- b) esperienza nel settore e risultati conseguiti in precedenti iniziative, eventualmente già beneficiarie di contributi del MAECI;
- c) coinvolgimento diretto di soggetti del Paese beneficiario dell'iniziativa presentata;
- d) ricorso a partenariati e consorzi con altri enti.

#### **Articolo 4. Procedimento per i soggetti pubblici italiani, gli Stati esteri, le Organizzazioni internazionali**

1. Il proponente deve presentare alla DGAP, direttamente o attraverso la Rappresentanza diplomatica italiana competente, una lettera di richiesta di contributo con la sottoscrizione autografa o digitale del legale rappresentante comprendente:
  - a) il progetto per il quale si richiede il sostegno finanziario con l'indicazione delle finalità che si intendono perseguire (in caso di corsi di formazione, deve essere specificato lo scopo degli stessi e gli obiettivi formativi);
  - b) il programma delle attività con l'indicazione dei tempi di realizzazione delle stesse;
  - c) il prospetto finanziario che descriva dettagliatamente le spese da sostenere, distinte in costi a carico dell'ente proponente e/o di eventuali altri contributi e contributori e i costi a carico del MAECI, con la relativa percentuale. L'eventuale voce relativa alle spese generali non deve superare l'8% del subtotale dei costi dell'iniziativa;
  - d) le coordinate del conto corrente bancario e/o conto di tesoreria, che deve essere intestato all'ente richiedente, sulle quali accreditare il contributo;
  - e) i dati amministrativi dell'ente (ragione sociale, indirizzo, referente, indirizzo email e, se italiano, il codice fiscale e/o partita IVA);
  - f) ogni altra documentazione ritenuta utile alla valutazione dell'iniziativa.
2. L'esame istruttorio delle proposte presentate, in lingua italiana o inglese, viene effettuato dalla DGAP, che può richiedere integrazioni o modifiche rispetto alla documentazione presentata.
3. Gli Uffici/le Unità della DGAP possono proporre di attivare la procedura ove vi sia l'interesse di garantire la valorizzazione di iniziative/progetti che rivestono particolare rilevanza, ovvero la partecipazione a Fondi che permettano di dare piena attuazione al ruolo che l'Italia ricopre a livello internazionale nell'ambito delle finalità richiamate all'art. 3. In questi casi, laddove il contributo venga erogato a favore di organizzazioni internazionali multilaterali fa salvo quanto previsto dalla regolamentazione interna dell'organizzazione stessa per quanto concerne gli aspetti finanziari di progettazione e rendicontazione dello stesso, nonché delle percentuali delle spese generali rispetto ai costi delle iniziative.
4. Una volta approvato, il contributo per attività progettuali può essere assegnato in misura non superiore al 90% del valore complessivo dei costi.
5. L'ammontare del contributo viene determinato dalla DGAP in funzione dei seguenti elementi:
  - a) rilevanza del progetto rispetto delle finalità richiamate all'art. 3;
  - b) opportunità di individuare un numero di progetti congruo rispetto alle diverse priorità geografiche e tematiche di cui all'art. 3 e tenendo conto delle risorse disponibili e della qualità dei progetti presentati;
  - c) effettiva capacità del soggetto proponente di realizzare le attività anche a fronte di un contributo inferiore a quello richiesto.
6. Le attività debbono avere inizio o essere in corso nell'esercizio finanziario in cui viene assunto l'impegno di spesa. I competenti Uffici della DGAP, curando i seguiti dei contributi approvati, si riservano il diritto di concedere proroghe non onerose e rimodulazioni di budget, le quali dovranno in ogni caso essere adeguatamente motivate.
7. Il contributo può essere erogato in unica soluzione anticipata.
8. La DGAP si riserva, nei casi previsti dalla normativa vigente, di procedere alla richiesta del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) nei confronti dell'ente proponente.
9. A conclusione del progetto/iniziativa, e comunque entro tre mesi, il beneficiario del contributo, deve comunicarne l'avvenuta chiusura e presentare agli Uffici/Unità della DGAP un rapporto sulle attività svolte e una relazione finanziaria finale che contenga il riepilogo di spese, unitamente a una relazione rilasciata da un ente certificatore di audit, laddove esista.
10. L'eventuale quota-parte di contributo non utilizzata dal beneficiario conclusione dell'iniziativa/progetto andrà restituita all'Erario.

#### **Articolo 5. Procedimento per i soggetti privati italiani e stranieri**

1. Per quanto riguarda i soggetti privati italiani e stranieri di cui all'Art. 2 punto 2 la procedura di concessione del contributo sarà avviata nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento

con la pubblicazione di un separato avviso sul sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale ([www.esteri.it](http://www.esteri.it)).

#### **Articolo 6. Obblighi di pubblicità e trasparenza**

1. Gli atti relativi ai contributi concessi per effetto del presente Decreto saranno pubblicati a cura della DGAP sul sito web del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ([www.esteri.it](http://www.esteri.it)) ai sensi degli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche e integrazioni.

#### **Articolo 7. Modifiche e abrogazioni**

1. Il presente decreto sostituisce il D.D.G. n. 2100/193 del 31 gennaio 2023.

Roma,

Il Direttore Generale  
Amb. Pasquale Ferrara